

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 settembre 2010 (09.09) (OR. en)

13380/10

FRONT 125 COMIX 571

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario

Generale della Commissione europea

Data: 17 agosto 2010

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio

dell'Unione europea

Oggetto: Raccomandazione della Commissione del 16.8.2010 recante modifica

della raccomandazione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C (2006) 5186 definitivo)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione C(2010) 5559 definitivo.

All.: C(2010) 5559 definitivo

13380/10 DGH1A IT

am

COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 16.8.2010 C(2010) 5559 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.8.2010

recante modifica della raccomandazione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C (2006) 5186 definitivo)

IT IT

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16.8.2010

recante modifica della raccomandazione che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C (2006) 5186 definitivo)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 (C (2006) 5186 definitivo) ha istituito un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" (Manuale Schengen) che contiene orientamenti comuni, migliori pratiche e raccomandazioni in materia di controlli di frontiera.
- (2) La Commissione si è impegnata ad aggiornare periodicamente tale Manuale.
- (3) Il Manuale dovrebbe essere adattato agli ultimi sviluppi, compresi, in particolare, l'allargamento dello spazio Schengen e l'adozione dei seguenti atti giuridici:
 - decisione 2008/903/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Confederazione svizzera¹;
 - regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)²;
 - decisione della Commissione del 19 marzo 2010 (C(2010)1620 definitivo) che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati;
 - regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorno di lunga durata³;
- (4) La Commissione raccomanda di tener conto della comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per un migliore

_

GU L 327 del 5.12.2008, pag. 15.

² GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

³ GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1.

recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM (2009)313 definitivo)⁴,

RACCOMANDA:

- 1. che l'allegato della raccomandazione del 6 novembre 2006 (C (2006) 5186 definitivo) sia modificato come indicato nell'allegato della presente raccomandazione:
- 2. che gli Stati membri trasmettano le modifiche al "Manuale pratico per le guardie di frontiera" indicate nella presente raccomandazione alle autorità nazionali competenti a effettuare il controllo di frontiera sulle persone,

Fatto a Bruxelles, il 16.8.2010

Per la Commissione Cecilia Malmström Membro della Commissione

> PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU Direttore della cancelleria

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:IT:PDF

ALLEGATO

- (1) I punti 7 e 8 dell'indice sono sostituiti dal testo seguente:
 - "7. Visti richiesti alla frontiera, compreso per i marittimi in transito e rifiuto di detti visti
 - 8. Annullamento e revoca dei visti uniformi Schengen".
- (2) Nella Parte 1, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
 - "1. **STATI SCHENGEN** (Stati che attuano integralmente l'acquis di Schengen e hanno abolito i controlli alle frontiere interne)³:

1. Austria 10. Ungheria 19. Polonia

2. Belgio 11. Islanda 20. Portogallo

3. Repubblica ceca 12. Italia 21. Slovacchia

4. Danimarca 13. Lettonia 22. Slovenia

5. Estonia 14. Lituania 23. Spagna

6. Finlandia 15. Lussemburgo 24. Svezia

7. Francia 16. Malta 25. Svizzera

8. Germania 17. Paesi Bassi

9. Grecia 18. Norvegia

N.B. Un protocollo tra l'UE/CE, la Svizzera e il **Liechtenstein** sull'adesione di quest'ultimo all'acquis di Schengen è stato firmato il 28 febbraio 2008.

La Bulgaria, Cipro e la Romania non sono ancora Stati Schengen a pieno titolo, ma applicano le norme comuni sui controlli alle frontiere esterne."

- (3) Nella Parte 1, il punto 23 è sostituito dal testo seguente:
 - "23. "Visto": ogni autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:
 - a) del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri;
 - b) del transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri "
- (4) Nella Parte 1 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 24, 25 e 26:
 - "24. "Visto con validità territoriale limitata": visto valido per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri.
 - 25. "Visto di transito aeroportuale": visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.
 - 26. "Visto per soggiorno di lunga durata": visto nazionale rilasciato da uno Stato membro per soggiorni di durata superiore a tre mesi conformemente alla legislazione nazionale o al diritto dell'Unione."
- (5) Nella Parte 2, la Sezione I è modificata come segue:
 - (a) Al punto 1.1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
 - "b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto, a meno che il cittadino del paese terzo sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen equiparato a un visto o a un visto per soggiorno di lunga durata valido. Tale principio non si applica ai permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda di asilo;"
 - (b) Al punto 1.1, il riquadro indicante la base giuridica è sostituito dai due riquadri seguenti:

"* Base giuridica:		

- Codice frontiere Schengen (articolo 5)
- Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorno di lunga durata
- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, modificato da:
- Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio

* Link:

- Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
- Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto
- Elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri
- Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio di uno Stato membro
- Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall'obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri"
- (c) Il riquadro dopo il punto 1.5 è sostituito dal riquadro seguente:

"* <i>Link</i> :			

- Documenti rilasciati agli apolidi e ai rifugiati dagli Stati Schengen
- Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto"
- (d) Al punto 1.6, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
 - "l'accertamento che il cittadino del paese terzo sia in possesso del documento o dei documenti validi per l'attraversamento della frontiera, non scaduti e, all'occorrenza, che il documento sia accompagnato dal visto o dal permesso di soggiorno richiesto;"
- (e) Al punto 1.7, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
 - "l'accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido rilasciato dagli Stati Schengen o di un visto per soggiorno di lunga durata valido o di altri documenti che autorizzano un soggiorno o un nuovo ingresso nel loro territorio;"
- (f) Al punto 3.1.1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
 - "familiari di cittadini UE, SEE, CH con cittadinanza di un paese terzo: passaporto. Queste persone possono essere tenute anche ad esibire un visto di ingresso, se sono cittadine di un paese terzo per cui vale l'obbligo del visto, a meno che non siano in possesso di un permesso di soggiorno valido, rilasciato da uno Stato Schengen o se accompagnano o raggiungono il cittadino UE o SEE che ha esercitato il diritto di libera circolazione e di libero soggiorno in virtù della direttiva 2004/38/CE, un

permesso o carta di soggiorno validi⁴ rilasciati da uno Stato membro.

Per maggiori informazioni sulle regole specifiche applicabili ai familiari di cittadini UE, SEE e CH, si rimanda alla Parte III del "Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati", in appresso il "Manuale per il codice dei visti.

- Solo le carte di soggiorno rilasciate ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 20 della direttiva 2004/38/CE (ad es. le carte di soggiorno rilasciate ai familiari di cittadini UE che si sono trasferiti in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza) esentano i familiari che sono cittadini di paesi terzi dall'obbligo del visto."
- (g) Il riquadro dopo il punto 3.5.7 è sostituito dal riquadro seguente:
 - "* Base giuridica:
 - Codice frontiere Schengen (allegato VII)
 - Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961

Link:

- Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto."
- (h) Al punto 3.8, la nota a piè di pagina n. ⁴ diventa n. ⁵.
- (i) Al punto 4.11, il riquadro contenente la base giuridica è sostituito dal riquadro seguente:
 - * Base giuridica:
 - Codice frontiere Schengen (articolo 10 e allegato IV)
 - Direttiva 2004/38/CE (articolo 5) in combinato disposto con la comunicazione della Commissione COM (2009)313 definitivo

- Convenzione Schengen (articolo 21)"
- (j) Al punto 6.1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
 - "c) non sono in possesso di un visto valido, qualora richiesto, o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen;"
- (k) Al punto 6.2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
 - "c) se l'interessato è in possesso di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un visto di ritorno rilasciato da uno Stato Schengen o, se richiesto, di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un visto di ritorno per consentirgli di transitare e raggiungere il territorio di tale Stato. Tuttavia, il transito può essere rifiutato se l'interessato è segnalato in una banca dati nazionale di uno Stato Schengen alle cui frontiere esterne esso si presenta e se la segnalazione è accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito."
- (l) Al punto 6.2, il riquadro contenente la base giuridica è sostituito dal riquadro seguente:
 - * Base giuridica:
 - Codice frontiere Schengen (articolo 5)
 - Codice dei visti (articoli 32 e 35, e allegato VI)
- (m) Al punto 6.3.2, il riquadro contenente la base giuridica è sostituito dal riquadro seguente:
 - * Base giuridica:
 - Direttiva 2004/38/CE (articoli 5 e da 27 a 33) in combinato disposto con la comunicazione della Commissione COM (2009)313 definitivo
 - Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2002, Causa C 459/99, MRAX/Belgio

- Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 febbraio 2005, Causa C 215/03, Salah Oulane/Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
- (n) Il punto 6.5 è sostituito dal testo seguente:
 - "6.5 Se il titolare del visto è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS, la guardia di frontiera responsabile dei controlli procederà alla revoca del visto, mediante apposizione del timbro "REVOCATO". Per ulteriori precisazioni, cfr. Sezione I, punto 8."
- (o) Il punto 6.6 è sostituito dal testo seguente:
 - "6.6 Il visto uniforme non può essere annullato o revocato unicamente perché il cittadino del paese terzo non ha potuto esibire il documento o i documenti giustificativi necessari a spiegare lo scopo del viaggio. In quest'ultimo caso, la guardia di frontiera deve svolgere ulteriori accertamenti per valutare se la persona abbia ottenuto il visto in modo fraudolento e rappresenti un rischio in termini di immigrazione clandestina. Se necessario, deve mettersi in contatto con le autorità competenti dello Stato Schengen che ha rilasciato il visto. Procede all'annullamento soltanto se accerta che il visto è stato ottenuto in modo fraudolento. Per ulteriori precisazioni, cfr. Sezione I, punto 8."
- (p) Il punto 6.7 è sostituito dal testo seguente:
 - "6.7 Le persone respinte o un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato hanno il diritto di presentare ricorso conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo interessato devono essere consegnate indicazioni scritte sulle procedure di ricorso e sui punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto.

Quando viene annullato il visto, a seconda del caso, la guardia di frontiera deve compilare il modulo uniforme per la notifica e la motivazione dell'annullamento o della revoca specificando la ragione o le ragioni, e deve trasmetterlo al cittadino del paese terzo interessato⁶.

- ⁶ Tale norma procedurale sarà applicabile dal 5 aprile 2011."
- (q) Il riquadro dopo il punto 6.12 contenente la base giuridica è sostituito dal riquadro seguente:
 - * Base giuridica:
 - Direttiva 2004/38/CE (articoli 5 e da 27 a 33) in combinato disposto con la comunicazione della Commissione COM (2009)313 definitivo
 - Codice frontiere Schengen (articolo 13 e allegato V)
 - Convenzione Schengen (articolo 26)
 - Direttiva 2001/51/CE
 - Codice dei visti (articolo 34 e allegato VI)
- (r) Il titolo del punto 7 e i punti 7.7.1 e 7.2 sono sostituiti dal testo seguente:
 - "7. Visti richiesti alla frontiera, compreso per i marittimi in transito e rifiuto di detti visti
 - 7.1 Tipi di visti:
 - "Visto": ogni autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini:
 - a) del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri;
 - b) del transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri.

- "Visto con validità territoriale limitata": visto valido per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri.
- "Visto di transito aeroportuale": visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.
- "Visto per soggiorno di lunga durata": visto nazionale rilasciato da uno Stato membro per soggiorni di durata superiore a tre mesi conformemente alla legislazione nazionale o al diritto dell'Unione.

Per maggiori informazioni sui diversi tipi di visti, cfr. Parte II, punto 9, del Manuale per il codice dei visti.

Per maggiori informazioni sulle norme specifiche per il rilascio di visti alla frontiera ai familiari di cittadini UE/SEE e CH si rimanda alla Parte III del Manuale per il codice dei visti.

Per maggiori informazioni sul rilascio di visti alla frontiera, si rimanda alle relative disposizioni nella Parte IV del Manuale per il codice visti.

- * Base giuridica
- Regolamento 539/2001 del Consiglio;
- Codice dei visti (articolo 2)
- * Link:
- Modalità di compilazione del visto adesivo
- Esempi di visti adesivi compilati
- (s) Il titolo del punto 8 e il punto 8 sono sostituiti dal testo seguente:
 - "8. Annullamento e revoca dei visti uniformi Schengen.

Si vedano le relative disposizione della Parte V, punti 2 e 3, del Manuale per il codice visti.

- * Base giuridica:
- Codice dei visti (articolo 34 e allegato VI)"
- (t) Il punto 9.4 e il riquadro relativo alla base giuridica sono soppressi.
- (6) Nella Parte IV, il primo punto e l'elenco sono modificati come segue:
 - (a) il primo punto è sostituito dal seguente:

"Diritto dell'Unione":

- (b) Sono soppressi i seguenti trattini:
 - "- Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante le procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme (SCH/Com-ex (93) 24)) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 154);
 - Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1)
 - Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1)";
- (b) Sono aggiunti i seguenti trattini:
 - "- Decisione 2008/903/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Confederazione svizzera (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 15);
 - Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1);
 - Decisione della Commissione, del 19 marzo 2010, (C(2010)1620 definitivo) che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati;

Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorno di lunga durata (GU L 85 del 31.2.2010, pag. 1)".